

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 15 giugno 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO ROTTARO - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 630 – 21976/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO PORQUEDDU e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Settimo Rottaro:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 75-40853 del 5/02/1985, successivamente modificato con due Varianti Strutturali, riferite unicamente al Comune di Settimo Rottaro, approvate rispettivamente con deliberazioni G.R. 13-22595 del 6 ottobre 1997 e n. 13-8888 del 4 giugno 2008;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 1 del 27 aprile 2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I., ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 13/05/2010 (pervenuto il 17/05/10), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal succitato settimo comma;
(Prat. n. 055/2010);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 613 abitanti nel 1971, 566 abitanti nel 1981, 543 abitanti nel 1991 e 517 abitanti nel 2001, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico sostanzialmente in calo;
- superficie territoriale di 597 ettari di collina, dei quali 469 ettari presentano pendenze inferiori a 5°, 126 ettari hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 2 ettari con pendenze superiori ai 20°; 123 ettari appartengono alla Classe I^a della Capacità d'Uso dei Suoli e 64 alla Classe II^a. È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 62 ettari, che costituisce il 11% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "Area Ivrea", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nel Sistema di diffusione urbana dell'Eporediese - macro area Sud-Est, con i Comuni di Albiano di Ivrea, Azeglio, Caravino, Vestignè, Cossano Canavese, Borgomasino e Maglione, individuati dall' art. 9.2.2.) delle N.d.A. del P.T.C.;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale Provinciale (P.T.C.) quale *centro storico* di interesse provinciale;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Autostrada A5 (bretella Ivrea - Santhià) e dalla Strada Provinciale n. 56;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalla seguente acqua pubblica: Roggia Violana;
- tutela ambientale:
 - parte del territorio comunale (circa 7 ettari) è interessata dal Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10062 denominato "Stagno Interrato di Settimo Rottaro";
 - una vasta porzione del territorio comunale ricade inoltre nella *zona del Lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea*, per la quale il Piano Territoriale Regionale prevede la formazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di competenza regionale; nelle more della formazione del Piano si applicano i disposti dell'art. 14.5 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1 del 27 aprile 2010, di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone modeste modifiche, alcune delle quali derivanti da richieste di privati, finalizzate ad una migliore gestione del Piano vigente, di recente approvazione. Le variazioni aggiornano sia le Norme di Attuazione che le Tavole di Piano. La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, non riporta alcun riscontro in merito alla compatibilità degli interventi proposti con il Piano di Zonizzazione Acustica nei riferimenti ad eventuali cause di esclusione o di attivazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla normativa in materia;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né

con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/07/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 26/05/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. del Comune di Settimo Rottaro, adottato con deliberazione C.C. n. 1 del 27 aprile 2010, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
 - a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che la stessa deve essere debitamente sottoscritta, oltre che dal Professionista incaricato e dal Responsabile del Procedimento, anche dal Sindaco e dal Segretario Comunale, come previsto dalla normativa vigente in materia e riportare gli estremi dell'atto amministrativo di adozione;
 - b) con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) valuti

l'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), se le modifiche proposte dalla Variante necessitano o meno dell'avvio del suddetto processo; si ricorda che, qualora si ritenga la Variante in oggetto esclusa, è necessario che ... *le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico ... richi amino esplicitamente ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*";

- c) si rileva, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della *L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*;
 - d) si segnala, infine, che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41; tale dichiarazione dovrà essere riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
3. di trasmettere al Comune di Settimo Rottaro la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta